



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 106 Del 18-05-18

COPIA

Oggetto: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNUALE 2018 E TRIENNALE 2018 - 2020. MODIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA NR. 25/2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:40, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Piccioni Tonia	SINDACO	P
Tonelli Massimo	VICESINDACO	A
Ventura Alessia	ASSESSORE	P
Foracappa Ambra	ASSESSORE	P
Pilo' Marco	ASSESSORE	A
Salvi Andrea	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor Piccioni Tonia in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ricucci Maria Carmela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con precedente delibera di giunta nr. 25/2018 veniva approvato il piano del fabbisogno di personale anno 2018 ed il piano triennale anni 2018 – 2010;

Richiamate le seguenti norme in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;

il comma 19 del citato articolo prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

l'articolo 20 della Legge 23 dicembre 1999 n. 448 ha modificato ed integrato parzialmente con il comma 20-bis del citato articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, ribadendo che l'obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale;

Considerato quanto disposto dalla L. nr. 296/2006 e, in particolare, dall'art. 1 comma 557 dove viene stabilito, relativamente alla spesa di personale per l'anno 2007, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l’efficienza degli uffici giudiziari” – convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge 112/2008, disciplinando la semplificazione e flessibilità nel turn over del personale dipendente;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato Decreto Legge 90/2014 il quale stabilisce che – fermo restando i vincoli imposti dai commi 557 e seguenti dell'articolo unico della Legge 296/2006 – negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 percento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, percentuale che è elevata all'80 percento negli anni 2016 e 2017 e al 100 percento a decorrere dal 2018;

Visto l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 22, comma 2 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che, in caso di rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quanto stabilito dal DM previsto dall'art. 263 del TUEL, consente di assumere, negli anni 2017 e 2018, per il 75 percento della spesa dei cessati rispettivamente nel 2016 e nel 2017 e, nel 2019, per il 100 percento della spesa dei cessati nel 2018;

Visto l' art. 7, comma 2 bis del DL 14/2017 convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 che consente di assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel 2017 per l'80 percento della spesa del personale dello stesso profilo cessato nel 2016 e nel 2018 per il 100 percento della spesa del personale cessato nel 2017;

Visto il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, entrato in vigore il 22 giugno 2017, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, all'art. 35 comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego è stato previsto che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello stesso Decreto, come modificato dal D. Lgs. 75/2017;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 e, al momento, non sono ancora state emanate e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Preso atto che dopo la modifica apportata dal Decreto legge 50/2017, l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Stabilità 2016 ha assunto il seguente testo “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. [...] qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.”;

Preso atto che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (DL 90/2014) e quindi al periodo 2011/2013;

Preso atto che l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni

pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 78/2010 il quale prevede che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. [...] A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.”;

Verificato che il suddetto piano triennale dei fabbisogni deve essere adottato dalle amministrazioni in coerenza, tra l'altro, con le linee di indirizzo emanate, ai sensi dell'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001, con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e, con riguardo agli enti locali, il citato Decreto deve essere

adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e che le citate linee di indirizzo per la pianificazione del personale sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 e, al momento, sono state emanate ma in attesa di registrazione da parte degli organi competenti e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, in ogni caso, in sede di prima applicazione, il divieto di procedere ad assunzioni in mancanza del piano triennale dei fabbisogni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo citate;

Richiamato il D.L. nr. 113 del 24/06/2016;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale e che, eventuali deroghe tale principio siano analiticamente motivate;

Richiamato l'atto deliberativo di C.C. n. 13 del 27.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011);

Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 15.03.2018 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Esercizio Finanziario 2018 – approvazione";

Richiamata la delibera della giunta comunale nr. 24 del 01/02/2018 con cui veniva approvata la nuova dotazione organica dell'ente;

Dato atto che:

il Comune di Alba Adriatica ha rispettato le disposizioni del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

che il Comune di Alba Adriatica non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 244 del Decreto Legislativo 267/2000 (enti dissestati) né dell'articolo 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

che la presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spese di personale (media del triennio);

che il valore dell'incidenza delle spese del personale sul volume complessivo delle spese correnti è pari al 16,84% come certificato dal Revisore dei Conti per il conto di bilancio 2017;

Considerate tutte le riserve di legge previste in favore delle categorie protette dalla Legge 68/1999 e dal Decreto Legislativo 215/2001 per il personale militare (nonché ogni eventuale ulteriore riserva eventualmente applicabile), che saranno esplicitamente previste nei bandi di concorso qualora dovesse ricorrere l'ipotesi di reintegrare le quote d'obbligo/riserva;

Richiamato l'articolo 33 del D.lgs 165/2001 modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 disciplinante i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017-2019 dove è previsto al massimo un dipendente ogni 158 abitanti ed il Comune di Alba Adriatica, in riferimento alla popolazione residente al DELIBERA DI GIUNTA n. 106 del 18-05-2018 - Pag. 5 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

31/12/2017, 12834 residenti, aveva alla stessa data in servizio 44 unità di personale a tempo indeterminato;

Preso atto che non vi è la presenza di situazioni di personale in esubero e/o in sovrannumero o comunque di eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali e che l'ente non intende avviare per l'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

Considerato che con l'apposizione del parere di regolarità contabile l'Ufficio Bilancio attesta il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato e determinato, costo del personale e vincoli di spesa;

Precisato che la presente programmazione triennale di fabbisogno di personale potrà essere rivista in relazione a nuove o diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche alle norme che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione e che non sussistono al momento necessità di ulteriori programmazioni per il triennio 2018 - 2019-2020 e annualità 2018 riservandosi la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, in particolare, la necessità di riorganizzare la struttura dell'ente in funzione delle nuove esigenze derivanti dalla obbligatorietà di gestire in forma associata le funzioni fondamentali.

Considerato, pertanto, si ritiene opportuno integrare la delibera di giunta nr. 25/2018 prevedendo per l'anno 2018 nell'Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti un contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 3 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1 al fine di garantire i servizi essenziali dell'Ente quali servizi di notifica e protocollazione nelle more della conclusione delle procedure assunzionali programmate;

Rilevato che il reclutamento di unità part time si rende necessario al fine di superare le criticità legate a una costante riduzione del personale in servizio con impossibilità di procedere ad una integrale copertura dei posti vacanti, nonché alla necessità di continuare a garantire i servizi finora erogati dall'Ente, senza arrecare pregiudizio all'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza (intesa quale modalità economica di utilizzare le risorse a propria disposizione), efficacia (finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati) ed economicità (quale sintesi nel lungo periodo di utilizzare in modo efficiente le risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi);

Precisato che, qualora dall'esperimento della procedura di mobilità volontaria dovessero risultare idonei soggetti con una percentuale di impiego superiore rispetto a quella richiesta, si provvederà alla cessione del contratto previa verifica del rispetto di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, anche in via prospettica sulle annualità successive al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 47, della Legge 311/2004;

Preso atto che l'articolo 3, comma 101, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 prevede che "Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione
DELIBERA DI GIUNTA n. 106 del 18-05-2018 - Pag. 6 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA

del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1/2015 dove si precisa che sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della Legge 244/2007;

Considerato che da consolidata prassi della Corte dei Conti l’aumento delle ore – fermo restando il regime di part time – non può essere equiparata alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (Deliberazione Corte Conti Sardegna n. 67/2012, Lombardia 462/2012, Veneto 106/2013) e solo la trasformazione a tempo pieno, rispetto all’originaria assunzione in regime di part time, intacca il plafond assunzionale per il corrispondente differenziale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 19 comma 8 della L. 448/2001, prot. nr. 013268 del 18/05/2018 depositato agli atti;;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

Visto il D. L.gvo 267/2000 e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le disposizioni vigenti dei CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1 - di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 – di modificare la delibera di giunta nr. 25/2018 e di approvare il seguente piano del fabbisogno del personale anno 2018 e triennio 2018 - 2020:

Anno 2018

Area Amministrativa – Ufficio Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, SUAP e C.E.D proroga convenzione ex art. 14 del CCNL del 22/01/2004 per 18 ore settimanali dal 01/01 al 31/12/2018 di un istruttore direttivo amministrativo categoria D;

Area Amministrativa Ufficio 2 Servizi Anagrafici, leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica, Servizi Cimieriali assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1. Mobilità esterna obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165/2001 e, in caso di esito negativo della procedura, utilizzo della graduatoria concorsuale approvata con determina nr. 120 del 03/09/2010;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a

tempo indeterminato e pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti assunzione a tempo indeterminato e parziale al 45 percento di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1. Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area Amministrativa Ufficio 1 Segreteria, Corruzione e Trasparenza Amministrativa, Affari Generali, Legale e Contenzioso, Personale, Appalti e Contratti contratto di somministrazione di lavoro a termine per mesi 3 ed a tempo pieno di un Esecutore Operativo Specializzato categoria B posizione economica B1;

Area Economia e Finanza assunzione a tempo indeterminato e parziale, al 55,50 percento di un istruttore direttivo economico – contabile categoria D Posizione economica D1 Assunzione dall'esterno, previo esperimento procedure ex artt. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001;

Area di Vigilanza - attivazione di una procedura di selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1 con riserva di posti, a scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle forze armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. Assunzioni a tempo determinato e pieno di agenti di polizia municipale categoria C posizione economica C1;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2019

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

Anno 2020

Area di Vigilanza - Agenti di polizia municipale a tempo determinato e pieno;

Copertura di posti che dovessero rendersi vacanti per mobilità esterna, dimissioni o collocamenti a riposo con diritto a pensione, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia di personale;

3 - di dare atto che la previsione del fabbisogno di personale di cui sopra potrà essere oggetto di modifiche successive, in relazione all'evoluzione del quadro organizzativo/funzionale di riferimento interno dell'Ente e nel rispetto delle indicazioni

contenute nelle disposizioni legislative vigenti e qualora emanate ed applicabili quelle future;

4 - di precisare che il numero massimo di mensilità destinato alle assunzioni degli agenti di polizia locale a tempo determinato è comunque subordinato al rispetto del budget di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. nr. 78/2010;

5 - di precisare che i posti della presente programmazione saranno coperti attraverso le ordinarie procedure di reclutamento e le eventuali riserve dei posti, L. nr. 68/1999, D.Lgs. nr. 66/2010 nonché ogni ulteriore riserva eventualmente applicabile, saranno previste dal bando di concorso così come la percentuale del tempo di impiego compatibile con il rispetto del plafond assunzionale disponibile;

6 - di specificare che il reclutamento di unità part time si rende necessario al fine di superare le criticità legate ad una costante riduzione del personale in servizio con impossibilità di procedere ad una integrale copertura dei posti vacanti, nonché alla necessità di continuare a garantire i servizi finora erogati dall'Ente, senza arrecare pregiudizio all'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, intesa quale modalità economica di utilizzare le risorse a propria disposizione, efficacia, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed economicità, quale sintesi nel lungo periodo di utilizzare in modo efficiente le risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi;

7 - di autorizzare, qualora all'esperimento della procedura di mobilità volontaria dovessero risultare idonei soggetti con una percentuale di impiego superiore rispetto a quella richiesta, gli Uffici competenti alla cessione del contratto previa verifica del rispetto di cui all'articolo 1 comma 557 – quater della L. nr. 296/2006 anche in via prospettica sulle annualità successive senza necessità di adozione di ulteriori atti da parte di questo Organo attesa la neutralità della spesa sul budget assunzionale al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 1 comma 47 della L. nr. 311/2004;

8 - di dare atto che non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero e che l'ente non intende avviare per l'anno 2018 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

9 - di dare atto che l'ente rispetta la quota d'obbligo di cui alla L. nr. 68/1999 così come successivamente modificata ed integrata;

10 - di trasmettere il presente atto, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

11 - di trasmettere copia conforme del presente atto alle RSU ed alle OO.SS. a titolo di informazione successiva;

12 - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Avv. Piccioni Tonia

Il Segretario Generale
F.to Ricucci Maria Carmela

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa, in data odierna, nell'elenco, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li 22/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ricucci Maria Carmela

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li 22/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Ricucci Maria Carmela